



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **AMADUCCI RAIMONDO** (c.f. MDCRND61H23C573H), residente a Forlì, via F. Filzi n. 8, nel procedimento **R.G. n. 50/2024**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 10/04/2024 da

AMADUCCI RAIMONDO n. Cesena il 26/06/1961 (c.f. MDCRND61H23C573H), residente a Forlì, via F. Filzi n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. **WALTER ENZO PERSICHILLI** (c.f. PRSWTR71M11H501M) con studio legale a Forlì, Piazza Falcone Borsellino 21, assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa **VALENTINA CARULLO**

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di libero professionista con partita IVA, avendo cessato la pregressa ditta individuale il 23/12/2022;
- rilevato che il ricorrente si trova in evidente e gravissima situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta, alla data di deposito della relazione, a ben € 2.7691.995,25 come di seguito riassunta:

CREDITORI	IMPORTO CREDITO	Note/cat. Credito
Agenzia Entrate (importi comunicati sono già ricompresi nel totale comunicato da Ag. Riscossione)	- €	parte dei crediti sono oggetto di contestazione
Ag. Riscossione (in apposita tabella si riepilogano importi con i privilegi)	106.541,82 €	sommatoria posizioni presenti sulla Prov. Fc e FE
ADVANCING TRADING Già BANCO BPM	35.630,43 €	ipoteca da D.I. Banco san. G. e san P. € 21.727,20
AMCO già Veneto Banca	67.480,56 €	Chiro
American Express saldo carta ****1003	1.365,63 €	chiro
AXA Assicurazioni - ammontare dovuto a seguito giudizio e sentenza Trib. Forlì n. 334 depositata 04.12.2018	236.939,21 €	sentenza opposta Corte Appello Bologna
Ascom Servizi srl (Forlì)	606,00 €	ricorso decreto ingiuntivo 2022 Giudice di Pace



Ballerini Daniele (ex locatore immobile sito in Ferrara) ordinanza sfratto 05.06.2019 Tribunale di Ferrara	8.270,00 €	chiro
BCC NPLs 2022 Srl fidejussore ARMA immobiliare srl	110.969,32 €	chiro
Camera di Commercio Ferrara e Ravenna	433,19 €	oltre somme comunicate per le società con cariche € 5.962,23
Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna - per saldo apertura credito in c/c 00110/0740/31096	23.156,10 €	chiro
Cassa di Risparmio Di Cesena spa	4.927,15 €	chiro
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino spa (garante)	336.268,27 €	chiro
Comune di Ferrara (tassa rifiuti anno 2016 e 2017)	314,00 €	chiro
Comune Verghereto (IMU anni 2016+2017+2018+2019+2020+2021)	7.645,73 €	Priv.
Condominio CHIARA	5.668,47 €	spese immobile via Filzi Forlì - ceduto in sede esecutiva RGEs Imm 238/2017
CREDI FAMIGLIA - IFIS SPA già Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	27.938,99 €	chiro
IFIS NPL INVESTING SPA	76.359,00 €	chiro
BCC NPLS 2019 SRL già CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE (fido accordato e utilizzato) - CRIF	538.290,00 €	di cui ipotecario 282.567,05
CRIBIS CREDIT MANAGMANET SRL mandataria AMCO asset management componay spa cessionaria Banca Pop. Bari	9.889,10 €	chiro
Deutsche Bank	22.274,45 €	chiro
FININT REVALUE SPA MANDATARIA AMCO PER C/C 2306 BANCA POP. VICENZA	57.591,46 €	C. Rischi € 61.489 - chiro
GUBER BANCA SPA già Credit Agricole	6.080,13 €	chiro
GUBER BANCA SPA già UNICREDIT (affidamenti su c/c)	68.343,00 €	chiro
HOIS PER MARATHON SPV srl già Agos Ducato spa	54.959,83 €	chiro
HOIS PER MARTE SPV SRL già Banco BPM	6.415,64 €	chiro
ICA srl- imposte comunali affini	1.629,00 €	Priv.
INPS Ferrara per fissi posizione contributiva dal 01/2021 al 12/2022	4.559,00 €	priv.
LEVITICUS SPV SRL	60.690,00 €	C. RISCHI - chiro
Ravenna Entrate (contravvenzioni codice strada)	5.264,56 €	chiro
SAPHIRA SPV SRL	21.154,00 €	C. RISCHI - chiro
SIRIO NPL SRL	10.996,00 €	C. RISCHI - chiro
Sorit Spa (consorzio bonifica anni 2016-2019-2020-2021-2022-2023)	435,62 €	di cui € 219 priv. e € 216,65 chiro



POP NPLS 2020 SRL già Specialgardant già Solution bank	118.854,18 €	ipotecario su immobile Verghereto (esec. RGEs Imm. 129/2022 Trib. Forlì)
POP NPLS 2020 SRL	96.667,60 €	chiro
Unione Romagna Forlivese - Unione Montana (contravvenzioni)	2.387,81 €	chiro
Cred. Coop ravennata, forlivese e imolese (garanzia a fv Imm.re Ma.ra srl)	550.000,00 €	chiro
Vitali Angelo (erede Vitali Valeria)	10.000,00 €	chiro
Faraone e Benelli	65.000,00 €	chiro
TOTALE	2.761.995,25 €	

- osservato che il patrimonio è costituito dai seguenti beni:
- piena proprietà di un immobile sito a Verghereto, località Alfero, Via Molini n° 6\A, censito al Foglio 6, p.lla 777, sub. 2, cat. A/2 e sub. 3, cat. C/6, oltre al sub. 1 corte esclusiva e terreno censito alla p.lla 780 di mq 52 cat., locato a terzi al canone di € 320 mensili e pignorato in seno alla procedura esecutiva RGE n. 129/2022 in cui è stato stimato dal perito nominato per un valore complessivo di € 163.000;
 - quote di partecipazione in diverse società di capitali (5% nella società “4 S coibentazione srl”; 10% nella società “CMG engineering srl”; 100% nella società “Grahouse srl in liquidazione e 100% nella società “4 S consulting srl”);
 - credito per retribuzioni arretrate per ca. € 4.000/4.500 nei confronti di Baroudi Wassim
 - credito portato da decreto ingiuntivo di € 100.000 nei confronti di Nico Cortesi
 - reddito da lavoro autonomo (avendo cessato le precedenti attività svolte, i ricavi lordi del 2023 per fatture emesse sono pari a € 4.166)
- ritenuto che in tali condizioni sia del tutto evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato



dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni, oltre alla verifica delle azioni giudiziali da intraprendere o proseguire, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;

- dato atto che nel caso in esame, avendo cessato le precedenti attività, il reddito attuale percepito dal debitore derivante dall'attività libera professionale è del tutto esiguo, con la conseguenza che l'importo da apprendere alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) potrà essere determinato dal GD all'esito di una specifica relazione che dovrà essere tempestivamente fornita dal nominando Liquidatore, tenendo conto anche del fatturato del primo trimestre 2024;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura, previa verifica della ricorrenza di tutte le condizioni;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, da intendersi come durata massima ma anche minima dell'apprensione della quota di reddito (cfr. Cost. 6/2024);
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededucazione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al



passivo ed ammessa in base ai criteri di legge;

- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **AMADUCCI RAIMONDO** n. Cesena il 26/06/1961 (c.f. MDCRND61H23C573H),
residente a Forlì, via F. Filzi n. 8

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **VALENTINA CARULLO** (c.f. CRLVNT86S54D704K), con studio in Forlì, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore



AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

RISERVA

di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica relazione da parte del Liquidatore in ordine all'attuale attività lavorativa svolta dall'Amaducci, al fatturato conseguito dall'avvio della stessa ad oggi e ogni altra informazione utile al fine delle determinazioni da assumere, assegnando a tal fine termine di giorni 30;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;



AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda a depositare la relazione sull'attività lavorativa come sopra indicato;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso del legale del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato, verificando tempestivamente la convenienza o meno di



proseguire l'esecuzione in corso e in ogni caso, apprendendo direttamente alla procedura i canoni di locazione;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli



immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 11/04/2024

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

